

(N. 1395)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(FANFANI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 1965

Autorizzazione a vendere al Comune di Chiasso (Svizzera) un terreno di proprietà dello Stato e destinazione del ricavato della vendita

ONOREVOLI SENATORI. — Il terreno che forma oggetto del presente disegno di legge fu donato nel 1938, dal signor Pietro Chiesa, al Governo italiano a condizione che venisse destinato a beneficio della colonia italiana e che il ricavato fosse destinato, in caso di vendita, agli stessi fini.

Dopo l'accettazione della donazione da parte del Governo, il terreno ex Chiesa fu registrato al Demanio. Successivamente la zona in cui è sito il terreno ricadeva sotto la variante del nuovo piano regolatore della città di Chiasso e pertanto il terreno era colpito da disposizioni di esproprio.

Contro tali disposizioni fu avanzato rego-

lare ricorso; il comune di Chiasso dichiarò di essere disposto a liquidare, in via conciliativa, il ricorso acquistando il terreno al prezzo di franchi svizzeri 1.100.000.

Poichè tale offerta fu ritenuta accettabile, si addivenne alla stipula del relativo contratto di cessione subordinato, da parte italiana, all'approvazione legislativa.

Secondo le finalità che ispirarono a suo tempo la donazione del terreno il riutilizzo del ricavato della vendita verrà impiegato alla costituzione di un Fondo destinato a sovvenire ai bisogni della collettività italiana in Chiasso e delle sue istituzioni presenti e future.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzata la vendita a trattativa privata al comune di Chiasso (Svizzera), per il prezzo complessivo di franchi svizzeri 1 milione e 100.000, di un terreno appartenente al patrimonio dello Stato di metri quadrati 6.478 proveniente dalla donazione « Pietro Chiesa » contrassegnato al n. 1322 nei registri di quel Comune.

Il Ministro degli affari esteri provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.

Art. 2.

Il controvalore in lire dell'importo netto ricavato dalla vendita di cui all'articolo precedente, da versarsi al bilancio dell'entrata, sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, in un capitolo all'uopo istituito per gli scopi di cui all'articolo 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad impiegare l'importo netto ricavato dalla vendita di cui all'articolo 1 per la costituzione di un Fondo la cui rendita sarà destinata a sovvenire ai bisogni della collettività italiana in Chiasso e delle sue istituzioni presenti e future.

La rendita predetta sarà amministrata dalla Fondazione « Pietro Chiesa » costituita a tale scopo ed operante sotto la sorveglianza dell'Autorità consolare nel Canton Ticino.

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità per la costituzione del Fondo di cui al primo comma del presente articolo.